

## REGOLAMENTO

### della legge sull'ordine pubblico e della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP)

Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;  
visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015,

#### **d e c r e t a :**

#### **Art. 1**

Competenza

<sup>1</sup>Le denunce ai municipi sono allestite ed inoltrate dai corpi di polizia comunali strutturati con relativo rapporto di denuncia.

<sup>2</sup>Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

#### **Art. 2**

Procedura

La polizia comunale allestisce i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmette ai competenti municipi per la relativa decisione.

#### **Art. 3**

Importi

<sup>1</sup>Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv.1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

lett. a) accattonaggio	da fr.	100.-	a fr.	300.-
lett. b) animali vaganti	da fr.	100.-	a fr.	500.-
lett. c) edifici pericolanti	da fr.	200.-	a fr.	1'000.-
lett. d) imbrattamento di beni pubblici	da fr.	200.-	a fr.	500.-
lett. e) disturbo alla tranquillità pubblica	da fr.	100.-	a fr.	300.-
lett. f) schiamazzi notturni	da fr.	100.-	a fr.	300.-
lett. g) esercizio della prostituzione	da fr.	200.-	a fr.	500.-
lett. h) adescamento	da fr.	200.-	a fr.	500.-

lett. i)	dissimulazione del volto	da fr.	100.-	a fr.	1'000.-
lett. l)	costrizione a dissimulare il volto	da fr.	200.-	a fr.	2'000.-

<sup>2</sup>Per le infrazioni di cui all'art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

cpv. 1	dissimulazione	da fr.	100.-	a fr.	1'000.-
cpv. 2	costrizione alla dissimulazione	da fr.	200.-	a fr.	2'000.-

<sup>3</sup>In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati al cpv. 1, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

#### **Art. 4**

Formularistica

Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali utilizzano la formularistica già in uso per le altre infrazioni di competenza comunale, adattandoli alla materia contravvenzionale specifica.

#### **Art. 5**

Istruzioni

Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all'indirizzo dei municipi o delle polizie comunali, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

#### **Art. 6**

Deferimento

<sup>1</sup>I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

- a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell'autore o altre circostanze concrete;
- b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
- c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

<sup>2</sup>L'incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

### **Art. 7**

**Anticipata garanzia**

<sup>1</sup>Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

<sup>2</sup>La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

### **Art. 8**

**Normative comunali**

Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 9**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° aprile 2016.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella